

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.1/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

OGGETTO	LEGISLAZIONE	ARTICOLI E OBBLIGHI IMPOSTI DALLA LEGGE	OBBLIGHI PER L'ENTE E SOGGETTI COINVOLTI	ATTIVITA' SVOLTE DALL'ENTE	SCADENZA
Pianificazione paesaggistica	D.Lgs. 42/2004 recante 'Codice dei beni culturali e del paesaggio'	Art.135 ' <i>Pianificazione paesaggistica</i> ' 1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici". 2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. 3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il	Adeguare gli strumenti di pianificazione territoriale a quanto disposto dal Testo Unico dei Beni Culturali. Istituire idoneo elenco delle autorizzazioni	Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) della Regione Emilia Romagna, parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) si pone come riferimento centrale della pianificazione e della programmazione regionale dettando regole per la conservazione dei paesaggi regionali. Il documento si rivolge ai Comuni per garantire la coesione tra tutela e sviluppo attraverso strumenti di pianificazione generale ed agli operatori pubblici e privati le cui azioni incidono sul territorio. Il documento è consultabile dal sito della Regione Emilia-Romagna.	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.2/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p>principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole; c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati; d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.»</p> <p>Art. 145 - Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione.</p> <p>3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli artt.143e156 sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione. 4. Entro il termine stabilito nel piano</p>	<p>paesaggistiche e gestione delle stesse secondo quanto indicato dalla normativa di riferimento.</p>	<p>Il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), approvato il 16/04/2009, è adeguato alle previsioni del Testo Unico dei Beni culturali, contenendo specifici elaborati di ricognizione dei vincoli.</p>	
--	--	---	---	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.3/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



<p>Compatibilità paesaggistica</p>	<p>DPCM 12 dicembre 2005 recante "Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</p>	<p>paesaggistico e comunque non oltre due anni dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che, alla luce delle caratteristiche specifiche del territorio, risultino utili ad assicurare l'ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai piani.</p> <p>Art.146: 12. Presso ogni comune è istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione paesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione se essa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza.</p> <p>Parte IV Sanzioni –Titolo I – Sanzioni amministrative.</p> <p>TUTTO.</p>	<p>Il decreto definisce le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che correda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio. I contenuti della</p>	<p>Il Comune si conforma alle previsioni di legge</p>	
------------------------------------	--	---	---	---	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.4/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



<p>Autorizzazioni paesaggistiche</p>	<p>DPR 13 febbraio 2017 n. 131 recante "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzata o semplificata"</p> <p>L.R. 20/2000 e s.m.i. recante 'Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio'</p>	<p>TUTTO.</p>	<p>Relazione paesaggistica costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del predetto Codice.</p> <p>Il Regolamento individua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi e le opere non sottoposte ad autorizzazione paesaggistica, demandando all'Allegato A l'individuazione puntuale degli stessi; - gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato, demandando all'Allegato B l'individuazione puntuale degli stessi 	<p>Le autorizzazioni paesaggistiche vengono predisposte dal Servizio Pianificazione Territoriale; nel caso di autorizzazione paesaggistica normale è necessario acquisire il parere della commissione qualità architettonica e del paesaggio. Le autorizzazioni vengono poi trasmesse alla Soprintendenza per il parere di competenza. La Soprintendenza non ha mai rilevato difformità in materia di autorizzazioni. L'elenco nonché l'archivio che racchiude le informazioni relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche si trova presso il Servizio Pianificazione Territoriale. Fino al 2007 l'autorizzazione paesaggistica era compresa nel titolo edilizio; da 2008 è un'autorizzazione a se</p>	
--------------------------------------	---	---------------	---	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.5/56

 14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI 
--

		<p>Titolo III bis 'Tutela e valorizzazione del paesaggio' (artt.40 bis – 40 terdecies e ss)</p> <p>Art.40 decies 'Compiti dei Comuni' "1. In materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, i Comuni, attraverso i PSC, provvedono a specificare, approfondire e attuare i contenuti e le disposizioni dei PTPR e perseguono gli obiettivi di qualità paesaggistica da questo individuati. I PSC, in ragione del maggior livello di dettaglio dei propri elaborati cartografici, possono rettificare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dal PTPR e dal PTCP, fino a portarle a coincidere con le suddivisioni reali rilevabili sul territorio.</p> <p>2. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative di cui agli articoli 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 159, 167 e 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché le funzioni attinenti alla valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere edilizie, da svolgersi nell'ambito dei procedimenti di sanatoria ordinaria e speciale. I Consigli comunali possono delegare le medesime funzioni amministrative alle Unioni di comuni, costituite anche ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni)."</p> <p>Art.40 undecies 'Autorizzazioni</p>	<p>stante.</p> <p>Contatti Relativamente ai rapporti con la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Ravenna e con la Direzione Regionale ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna: Arch. Paolo Perelli – Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale – Progettazione , Tel 0532 419364 – p.perelli@comune.fe.it</p> <p>Relativamente alle Autorizzazioni Paesaggistiche: Arch. Andrea Ansaloni – Servizio Pianificazione Territoriale –Progettazione- AP Piani Urbanistici complessi- Tel 0532 419 331 - a.ansaloni@comune.fe.it</p>	
--	--	---	---	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.6/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p>paesaggistiche' 1° comma: "Il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dagli articoli 146 e 147 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 159 dello stesso Codice. 2. I Comuni e le Unioni di comuni assicurano l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantiscono la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, secondo quanto stabilito dall'articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>3. La Giunta regionale, accerta l'inadempienza di un Comune o di una Unione di comuni a quanto previsto dal comma 2, apportando, previa formale diffida, le eventuali necessarie modificazioni all'assetto delle funzioni delegate, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.</p> <p>4. I Comuni e le Unioni di comuni richiedono, a corredo dell'istanza di autorizzazione, la documentazione per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, stabilita ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente.</p> <p>5. Ai fini dell'esercizio della funzione di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei Comuni e delle Unioni di comuni, negli ambiti territoriali individuati</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.7/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, gli strumenti di pianificazione paesaggistica costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 e 159 del Codice stesso. Negli ambiti territoriali interessati da vincoli paesaggistici, di cui all'articolo 136 del suddetto Codice e al presente Titolo, un ulteriore parametro ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è costituito dalle specifiche normative e indicazioni degli elementi meritevoli di tutela, definite dall'atto di apposizione o di verifica e aggiornamento del vincolo paesaggistico, di cui al comma 6 dell'articolo 40-duodecies.

6. La relazione tecnica illustrativa che il Comune e l'Unione di comuni deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, riporta il parere espresso dalla Commissione per la qualità architettonica e per il paesaggio di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 31 del 2002.

7. L'autorizzazione è atto autonomo e presupposto del titolo abilitativo edilizio e i lavori non possono essere iniziati in difetto di essa. L'autorizzazione è vigente per un periodo di cinque anni dalla sua emanazione, trascorso il quale l'esecuzione degli interventi deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Per le opere temporanee e stagionali, l'autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi.



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.8/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p>8. Presso ogni Comune e Unione di comuni è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.</p> <p>9. Al fine di definire ambiti ottimali per l'esercizio delle proprie funzioni, i Comuni e le Unioni di comuni hanno la facoltà di istituire Commissioni per la qualità architettonica e il paesaggio per ambiti territoriali sovracomunali, attraverso le forme associative previste dalla legislazione vigente. I Comuni interessati da ambiti intercomunali individuati ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della presente legge, sono tenuti all'istituzione e gestione, in forma associata, di un'unica Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio."</p>			
Cartelli pubblicitari e segnaletica stradale	D.Lgs. 22-1-2004 n. 42 recante 'Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137'	<p>Articolo 153 ' <i>Cartelli pubblicitari</i>: "Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione</p>	Conformarsi alla normativa vigente con particolare riferimento alla tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nonché degli edifici e dei luoghi di interesse storico ed artistico	E' stato approvato il Regolamento Comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati (Delibera C.C. 21/64830/2007 del 3/12/2007 integrata dalle delibere C.C. 23/25406/08 del 12/05/2008 e C.C. 19/9743/2010 del 13/12/2010). Il Regolamento recepisce ed	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.9/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	---	---

		<p><i>competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo 146.</i></p> <p><i>Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela."</i></p>		<p>applica sul territorio comunale quanto disposto dal Codice della Strada e s.m.i.</p> <p>Il centro storico di Ferrara è stato dichiarato dall'U.N.E.S.C.O. Patrimonio dell'Umanità nel 1995, per il suo alto interesse storico-artistico.</p> <p>Contatti: Paola Scanavini – U.O. Tari e altri Tributi - Servizio Servizi Tributari, 0532-418808, p.scanavini@comune.fe.it</p>	
Valutazione di Impatto Ambientale	<p>Dir. 85/337/CEE (mod. da Dir. 97/11/CE)</p> <p>D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante 'Codice dell'ambiente'</p>	<p>TUTTO</p> <p>In particolare il Titolo III, art. 19-29</p>	<p>Artt. 5,6 per la definizione di VIA e dei Piani/programmi assoggettati a valutazione (La valutazione d'impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale), nonché per la definizione dei criteri per la verifica di assoggettabilità di sostanze (es: elementi chimici e loro composti), definizione di 'Inquinamento', di 'Impianti', di 'Emissione' e 'Valori di emissione'. Definizione delle modalità di variazione (Modifiche) di Piano, Programma,</p>		



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.10/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



			<p>Impianto o Progetto approvato (art. 5, lett. I). Art. 19 Modalità di svolgimento Artt. 21 e 22 e ss.: definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e regolamentazione dell'intera procedura. In part. Art. 26 introduce un nuovo concetto rappresentato dal fatto che i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di VIA. Art.27: specifica le modalità con cui deve essere data informazione sulla decisione. Il provvedimento contiene le indicazioni per la progettazione e le attività di controllo e monitoraggio degli impatti (art. 28). Sanzioni: art. 29. Art.35: Disposizioni transitorie e finali: comma 1:Le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti</p>		
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.11/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>Legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i. recante 'Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale'</p>	<p>TUTTA</p>	<p>regionali trovano applicazione le norme di cui al presente decreto. Comma 2: trascorso il termine di cui al comma 1, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili</p> <p>Art. 5, c.3: Il Comune è competente per le procedure relative ai progetti elencati negli Allegati A.3 e B.3 e, su richiesta del proponente, ai progetti inferiori alla soglia dimensionale di cui agli Allegati A.3 e B.3. (allegati cui si rimanda come da link del <i>bookmarks</i> allegato al presente registro che riportano le soglie relative alle attività assoggettate a VIA).</p> <p>L'autorità competente svolge le procedure di verifica (screening) e di V.I.A. su richiesta del proponente ovvero dello SUAP nei casi di progetti relativi ad attività produttive.</p>	<p>Il Servizio Ambiente – U.O. Area Tecnica - effettua VIA e Screening di competenza Comunale ed è chiamato a partecipare alle Conferenze di Servizi indette per le VIA e gli Screening di competenza statale, della Regione e della Provincia; effettua inoltre il monitoraggio ed il controllo in merito alle procedure di screening e di via di propria competenza.</p> <p>In quanto autorità competente il Comune attiva le due procedure previste dalla L.R.9/99: Verifica Screening e VIA. La procedura è sintetizzabile nelle seguenti fasi: A: presentazione della proposta da parte del</p>	
--	---	--------------	---	---	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.12/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



			<p>L'autorità competente istituisce un apposito ufficio. I Comuni possono istituire un ufficio competente intercomunale ovvero avvalersi dell'ufficio competente della Provincia, tramite apposite convenzioni.</p> <p>Per l'esame e l'istruttoria tecnica dei progetti l'autorità competente può avvalersi, tramite convenzione onerosa, delle strutture dell'ARPA dell'Emilia-Romagna di cui alla L.R. 44/95 L'ammontare dei compensi dovuti all'ARPA è definito dalla Giunta regionale in riferimento alle diverse tipologie di impianti, opere o interventi in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'art. 8 della L.R. 44/95.</p> <p>La L.R. 9/99 e s.m.i. definisce analiticamente le fasi della procedura.</p>	<p>proponente al Servizio Ambiente o al SUAP (allegati: 1. Progetto preliminare e/o definitivo; 2. Studio di Impatto Ambientale che valuti la conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica Relazione e descriva i possibili impatti ambientali del progetto e l'indicazione dei possibili interventi e/o opere di mitigazione, dovrà essere specificato un piano di monitoraggio e una sintesi non tecnica; B: l'ente effettua la verifica di completezza documentale C: Deposito e pubblicazione sul BUR dell'annuncio di avvenuto deposito c/o l'ente competente degli atti succitati e, in caso di VIA anche su un quotidiano locale. Chiunque durante il periodo di deposito può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte al progetto e al SIA presentato; D: l'Ente può richiedere, per una sola volta, integrazioni alla documentazione consegnata</p>	
--	--	--	---	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.13/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



				<p>con effetti di sospensione dei termini del procedimento. Nel caso di V.A. Effettuazione della verifica all'assoggettamento alla VIA entro 90gg. Dalla pubblicazione suddetta. Possibili esiti: 1. Verifica positiva ed esclusione del progetto dalla procedura di VIA; 2. Verifica positiva ed esclusione del progetto dall'ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; 3. Accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.</p> <p>Nel caso di VIA assunzione della decisione entro 150gg dalla data di pubblicazione.</p> <p>E: informazione sulla decisione attraverso pubblicazione sul BUR e sul sito web. F: monitoraggio</p> <p>Non risultano allo stato attuale procedure di V.I.A. che abbiano visto il Comune di Ferrara come soggetto proponente.</p> <p>Contatti: ing. Alessio Stabellini –</p>	
--	--	--	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.14/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	---	---

				Servizio Ambiente, 0532 - 418808, email: a.stabellini@comune.fe.it	
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)	Direttiva 42/2001/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente	TUTTA	<p>Introduce la VAS come strumento chiave della sostenibilità ambientale anche in fase di pianificazione e programmazione (valutazione preventiva, omogeneizzazione dei sistemi di valutazione nell'UE).</p> <p>La sostenibilità viene valutata anche come coerenza dei piani generali e settoriali alle diverse scale, elaborati dai diversi livelli di governo;</p> <p>Art.6, c.1 – la VAS riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale – prende in considerazione non il singolo progetto ma la politica territoriale.</p>	<p>Il Comune è soggetto proponente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Piani generali - Varianti ai piani generali - Piani particolareggiati pubblici <p>In questo caso il Comune redige il Rapporto Ambientale (nei P.P. pubblici se ne occupa il Servizio Pianificazione, l'U.O.Piani Urbanistici Attuativi-progettazione e Gestione Urbanistica, mentre per varianti e piani generali se ne occupa il Servizio Ufficio di Piano)</p> <p>Per i Piani Particolareggiati (P.P.) privati il Comune è soggetto procedente e partecipa alle conferenze di servizi indette dalla Provincia, ma non esprime un parere formale sulla VA/VAS presentata.</p>	
Ex Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT)	D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante 'Codice dell'Ambiente'	Parte Seconda, Titolo II (Artt. 11-18)	<p>Definisce i modi con cui l'autorità procedente avvia la VAS contestualmente al processo di formazione del Piano o Programma; stabilisce le modalità di verifica della</p>	<p>Il Servizio Ufficio di Piano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redige VAS per i Piani Generali e loro Varianti (in quanto ente proponente) - partecipa alle Conferenze di Servizi di P.P. (in quanto 	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.15/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



			<p>assoggettabilità (art.5,lett.m-bis e art. 6). Art.12 ne descrive la procedura: il rapporto preliminare viene trasmesso dalla autorità precedente a quella competente (comprende una descrizione del piano/programma e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente; segue l'individuazione (da parte dell'autorità competente e precedente insieme) dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare e la trasmissione dei documenti preliminari per acquisire il parere che è inviato entro 30gg. all'autorità competente ed all'autorità precedente e entro 90gg. dalla trasmissione l'autorità competente emette provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano od il programma dalla VAS. Art. 13 - Rapporto ambientale: costituisce parte integrante del piano/programma e ne accompagna l'intero</p>	<p>Ente precedente) -redige/collabora con il Servizio Pianificazione per la redazione dei P.P. pubblici.</p> <p>Il Servizio Ambiente – U.O.Area Tecnica - collabora nella redazione del Rapporto Ambientale.</p> <p>Contatti: Arch. Andrea Ansaloni - Servizio Pianificazione Territoriale Tel.: 0532 419331 - a.ansaloni@comune.fe.it Dott. Cristiano Rinaldo – Ufficio di Piano Tel. 0532 – 419442 c.rinaldo@comune.fe.it Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente – Tel 0532 – 418804 Email: a.stabellini@comune.fe.it</p>	
--	--	--	---	---	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.16/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



			<p>processo di elaborazione/approvazione. Contiene: l'individuazione, descrizione e valutazione degli impatti significativi che il piano/programma potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale; le ragionevoli alternative che possono adottarsi. Il proponente e/o l'autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità e gli altri soggetti competenti, per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro 90gg. dall'invio del rapporto preliminare. La proposta di piano/programma ed il rapporto ambientale vengono comunicati all'autorità competente – la comunicazione comprende il Rapporto Ambientale ed una sintesi non tecnica</p>		
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.17/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>L.R. 9/2008, recante: "Disposizioni Transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152"</p>	<p>Art.1, commi 4 e 5, 'Autorità competente': "4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia. 5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorità competente è individuata</p>	<p>dello stesso. Termini: dalla data di pubblicazione dell'avviso (vedi sotto Art.14, comma 1) decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione [la proposta di piano o programma ed il rapporto ambientale vengono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato per consentirgli di esprimersi]. Deposito documentazione: la documentazione viene depositata presso gli uffici delle regioni e delle province il cui territorio risulti parzialmente interessato dal piano o dal programma o dagli impatti della sua attuazione. Art.1, c.4 e 5: Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla L.R. 47/1978 (Tutela ed uso del territorio) e alla L.R. 20/2000 (Disciplina</p>		
--	---	---	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.18/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>L.R. 20/2000 e s.m.i., recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"</p>	<p><i>rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione."</i></p> <p><i>Art. 5 'Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani' : 1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001</i></p>	<p>generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti sull'approvazione dei piani, che coinvolgono per le relative istruttorie le strutture organizzative competenti in materia ambientale. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza.</p> <p>La VALSAT prevista dalla L.R. 20/00 è stata predisposta quale parte integrante del processo di elaborazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) e: - garantisce la presenza del criterio di integrazione tra aspetti economici, sociali ed ambientali nonché che vengano fatti propri gli obiettivi di coesione</p>		
--	---	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.19/56

 14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI 
--

		<p><i>(Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.</i></p> <p><i>2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.</i></p> <p><i>3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che</i></p>	<p>territoriale provenienti dalle scale di pianificazione sovraordinate; - correda le scelte strategiche regionali di indicatori di scenario, di impatto, di risultato; - riassume i criteri di valutazione che la Regione adotta per garantire la coerenza dei Piani settoriali e dei Piani territoriali di coordinamento provinciale agli obiettivi di sviluppo indicati nel piano Territoriale Regionale.</p> <p>Caratteristiche chiave: - scala territoriale ampia in cui si formano ed evolvono numerose reti (sociali, economiche ed ambientali) di interdipendenza interne ed esterne all'area; - ottica strategica di medio/lungo termine; - approccio multidimensionale allo sviluppo in cui ricercare coerenza fra aspetti di efficienza economica, aspetti di qualità sociale, aspetti di tutela e valorizzazione ambientale.</p> <p>Obiettivi prescelti: - efficienza economica; - qualità territoriale; - identità territoriale.</p>	
--	--	--	---	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.20/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p><i>talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.</i></p> <p><i>4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'articolo 30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dal presente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.</i></p> <p><i>5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e che si limitano a</i></p>	<p>Strategie complesse: - governare per reti di città; - ricostruire reti ecologiche e paesistiche; - sviluppare le reti della conoscenza .</p> <p>N.B.: La legge regionale in questione anticipa i contenuti della Direttiva 42/2001/CE.</p> <p>Art.5: Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani: La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.</p> <p>Procedimento: Nel documento preliminare e in</p>		
--	--	---	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.21/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



introdurre: a) rettifiche degli errori materiali; b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi degli interventi; d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale; e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso.

6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinati dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni: a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale; b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia

un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo (documento che provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano e per la valutazione di sostenibilità, cfr. art. 4) e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.22/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano.

7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione: a) per il PTCP e i PSC, nell'ambito dell'intesa, di cui agli articoli 27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove sia stato stipulato l'accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate; b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate; c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'articolo 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate; d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate.

8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito alla Valsat, di cui al

considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio.

Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione precedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.23/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p><i>comma 7, e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al secondo periodo del comma 2, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate.</i></p> <p><i>9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale.</i></p> <p><i>10 La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.</i></p>	<p>propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del c.7, lett. b), c) e d), può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazione, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'art.30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali. Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dall'art.5 i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni</p>		
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.24/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



			territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.		
Tutela della biodiversità (tutela habitat, rete ecologica)	<p>Direttiva 92/43/CE: Direttiva Habitat</p> <p>Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e s.m.i. recante 'Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria'</p> <p>Del. Ass. Lgs.243/09 recante "Primo programma per il sistema regionale delle aree protette"</p>	<p>Tutto.</p> <p>Tutto.</p> <p>Tutto.</p>	<p>La tutela della biodiversità rappresenta l'obiettivo primario nelle politiche di gestione del sistema regionale. La Regione, le Province e gli Enti di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adottano misure e azioni di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea, con particolare riguardo alle entità rare e minacciate; - promuovono attività di ricerca scientifica, di studio e monitoraggio nei confronti delle specie, degli habitat e degli ecosistemi locali. <p>Nella Aree protette e nei siti della Rete natura 2000 è vietata l'introduzione di specie alloctone.</p>	<p>Adozione di misure di tutela della fauna selvatica e della flora spontanea nei limiti delle proprie competenze.</p> <p>Conformarsi alla normativa di riferimento nella pianificazione territoriale.</p> <p>Valutazioni di incidenza di piani e progetti (art. 6 della direttiva); coerenza della rete Natura 2000 (Art. 10, reti ecologiche locali diverse rispetto a rete Natura 2000).</p> <p>L'Amministrazione del Comune di Ferrara si conforma alla normativa di riferimento, con particolare riferimento alla gestione delle aree di riequilibrio ecologico di propria competenza.</p> <p>Per la Pianificazione territoriale: adeguamento al Piano Territoriale di Coordinamento Territoriale</p>	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.25/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

	D.G.R.n° 614/2009, recante "Programma per il sistema regionale delle Aree Protette e dei siti Rete Natura 2000"	Tutto		Provinciale (PTCP) Norme Tecniche di Attuazione (NTA) Artt. 27-ter / 27-quater / 27 quinquies / 27 sexies – articoli relativi alla rete ecologica di livello provinciale e comunale. Contatti: Per la pianificazione: Arch. Andrea Ansaloni - Servizio Pianificazione Territoriale –Progettazione- AP Piani Urbanistici complessi- Tel 0532 419 331 - a.ansaloni@comune.fe.it Per le Aree protette, rete Natura 2000, SIC & ZPS: Dr.ssa Carla Corazza - Servizio Museo di Storia Naturale Tel. 0532 206297 – c.corazza@comune.fe.it	
	LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 e s.m.i., recante "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della rete natura 2000 e istituzione del parco regionale dello stiro e del	Art. 3, 'Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità' 2 comma e ss: "All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete...in particolare: a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro; b) la gestione delle Riserve naturali regionali; c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000		Tutti i territori protetti della provincia di Ferrara ricadono nell' "Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po"; Modifica le competenze in materia di Valutazioni di Incidenza. Non è ancora	



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.26/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>piancenziano"</p>	<p>nelle aree esterne al perimetro dei parchi; d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata; e) l'istituzione e il coordinamento della gestione delle Aree di riequilibrio ecologico; f) l'adozione del Programma di tutela e valorizzazione della Macroarea; g) la valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della Macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n.7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali); h) il coordinamento e la gestione delle attività di educazione alla sostenibilità in materia di biodiversità e conservazione della natura, in coerenza con la legge regionale 29 dicembre 2009, n.27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità); i) l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di fauna minore ai sensi della legge regionale 31 luglio 2006, n.15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna); j) l'accordo con gli Enti gestori delle Riserve naturali statali incluse nel territorio della Macroarea per le misure di pianificazione e gestione; k) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con gli Enti parco nazionale e</p>	<p>chiarissimo quali competenze siano state effettivamente già trasferite al nuovo Ente.</p>		
--	----------------------	---	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.27/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p>interregionali contermini;</p> <p>l) lo sviluppo di forme di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti, per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente marino, fino a 10 km dalla costa, limitrofo alle aree protette.</p> <p>3. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità subentra inoltre ai Consorzi di gestione dei Parchi nelle seguenti funzioni, qualora esercitate sulla base della normativa vigente:</p> <p>a) la gestione del demanio forestale regionale ricompreso nel territorio dei Parchi regionali e delle aree contigue;</p> <p>b) le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 2 aprile 1996 n.6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge n.352 del 23 agosto 1993 in materia di raccolta di funghi epigei spontanei per il territorio ricompreso nel perimetro dei Parchi.</p> <p>4. L'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità può inoltre assumere tramite accordi con gli enti locali la gestione di ulteriori compiti connessi alle proprie competenze.</p> <p>5. La struttura tecnica dell'Ente di gestione può svolgere altresì attività di supporto tecnico agli Enti locali per la gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, delle Aree di riequilibrio ecologico qualora non eserciti direttamente la gestione delle citate Aree protette.</p> <p>6. I beni immobili dei Consorzi di gestione dei Parchi e quelli strumentali all'esercizio</p>			
--	--	--	--	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.28/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p>della funzione trasferiti in attuazione della presente legge all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità in caso di soppressione di quest'ultimo tornano in proprietà degli Enti locali che li avevano conferiti.</p> <p>7. Per la gestione dei beni di proprietà di Amministrazioni pubbliche, ovvero di proprietà o in disponibilità privata, l'Ente di gestione stipula apposite convenzioni con i soggetti interessati, che prevedano le forme e le modalità di utilizzazione del bene.</p> <p>8. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23 della legge n.394 del 1991, partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni il cui territorio è anche solo parzialmente incluso nel perimetro di un Parco, nonché quelli il cui territorio anche parzialmente sia ricompreso nell'area contigua, e le Province il cui territorio è interessato da Parchi, Riserve o da Siti della Rete natura 2000 inclusi nella Macroarea. Lo statuto determina le quote di contribuzione cui è tenuto ciascun Ente locale.</p> <p>9. L'Ente di gestione ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Ha sede legale preferibilmente nel territorio di uno dei Parchi regionali inclusi nella Macroarea, come stabilito nello statuto, ferma restando la possibilità di un'articolazione organizzativa su più sedi.</p> <p>10. L'Ente di gestione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.29/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p>bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio delle entrate e delle spese e ha una contabilità di carattere finanziario.</p> <p>11. I costi di funzionamento dell'Ente di gestione sono coperti da contributi regionali e degli enti locali il cui territorio è anche parzialmente ricompreso all'interno dei Parchi o di altri enti conferenti comunque risorse e, a seguito dell'attuazione del procedimento di cui all'articolo 40, comma 6, anche dai contributi degli enti locali territorialmente interessati dalle altre Aree protette e dai Siti della Rete natura 2000, che entrino a far parte del comitato esecutivo, dagli introiti derivanti dalle funzioni amministrative di cui alla legge regionale n.6 del 1996, nonché da eventuali ulteriori funzioni amministrative in materia faunistico-venatoria.</p> <p>12. Gli introiti derivanti all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità da attività ed iniziative riferite specificamente ad un determinato Parco regionale sono reinvestiti per la promozione, lo sviluppo e la salvaguardia del medesimo.</p>			
Tutela Fauna	<p>Direttiva 79/409/CE Conservazione uccelli selvatici</p> <p>D.P.R. n°357/97 e s.m.i. recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e</p>	<p>Tutto</p> <p>Tutto</p>	<p>Il Regolamento affida alle Regioni e alle Province autonome il compito di adottare le misure necessarie per salvaguardare i Siti Natura 2000</p>		



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.30/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>della fauna selvatiche"</p> <p>L. 11 febbraio 1992 n.157 e s.m.i. recante "<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>"</p>	<p>Art. 4, c.5: E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto</p>		<p>Il Museo di Storia Naturale, nel caso di campionamenti (prelievi, catture, ...) distingue a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se il territorio e compreso in un Sito 2000 deve essere fatto uno studio di incidenza da sottoporre alla valutazione dell'Ente gestore dei Siti di interesse che per il territorio comunale è la Provincia. - se i prelievi coinvolgono le specie di fauna minore ex art.2, comma 2 della L.R. n°15/2006 deve essere fatta richiesta motivata alla Provincia ex art. 4 della L.R. n°15/2006; <p>se vengono prelevati flora protetta e prodotti del sottobosco per scopi scientifico-didattici deve essere fatta richiesta di deroga al Comune ex art. 7 L.R. n°2/77 così come modificato dall'art.39 L.R. n°11/88.</p>	
--	---	---	--	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.31/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

	<p>L. 5 agosto 1981 n.503 e s.m.i. recante <i>"Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979"</i></p> <p>L.R. Emilia Romagna 15 febbraio 1994 n.8 e s.m.i. recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria"</p> <p>L.R. Emilia Romagna 24 gennaio 1977 n.2 e s.m.i.</p>	<p>In part.: Cap. II, Art.2 'Protezione degli habitat'; Cap. III – Protezione delle Specie, Artt.5-9; Cap. IV – Protezione delle Specie migratrici, Art.10; Cap. VI – Comitato permanente, Artt.13-15.</p> <p>Tutto, in particolare: art.19 'Zone di protezione della fauna selvatica' art.26 'Controllo sanitario della fauna selvatica', comma 6 bis: <i>"La Regione emana specifiche direttive in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà, nonché al funzionamento degli appositi centri per il recupero degli animali selvatici. Tali direttive disciplinano inoltre le modalità di consegna e/o segnalazione di capi di specie selvatiche rinvenuti morti, feriti o debilitati, nonché di carcasse di ungulati ancora dotate di palche o corna, o di soli palchi o corna."</i> Vedi anche DGR ER n.2966/2001 dove vengono definiti i CRAS – centro di Recupero</p>	<p>Recepisce lo scopo della Convenzione di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali con particolare attenzione alle specie migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili.</p> <p>Si disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e viene regolamentato il prelievo venatorio programmato. La legge definisce le Zone di Protezione della fauna, tra cui le Oasi di protezione della fauna</p>	<p>Contatti: Dr.ssa Carla Corazza - Servizio Museo di Storia Naturale Tel. 0532 206297 – c.corazza@comune.fe.it</p> <p>Il PSC del Comune di Ferrara le richiama nell'art. 25.4 delle NTA Tutela naturalistico ambientale rimandando alle norme contenute nel Piano Faunistico Provinciale. Centro di recupero fauna selvatica: il Comune contribuisce all'attività di Centro gestito a Ferrara dalla LIPU mediante la concessione in comodato di uso gratuito dell'area di proprietà comunale 'Giardino delle Capinere' sede del CRAS.</p> <p>Contatti:</p>	
--	---	---	---	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.32/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

	<p>recante "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco"</p>	<p>Animali Selvatici) i loro compiti e obblighi</p> <p>Tutto</p>	<p>La legge tutela le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale.</p> <p>Nel quadro di una politica volta a garantire la conservazione del patrimonio naturale, specie nei territori montani, la presente legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta, anche al fine di assicurare i benefici che derivano dalla loro presenza ed integrità.</p> <p>La legge istituisce il Fondo regionale per la conservazione della natura.</p>	<p>per la pianificazione: Arch. Andrea Ansaloni Servizio Pianificazione Territoriale –Progettazione- AP Piani Urbanistici complessi- Tel 0532 419 331 - a.ansaloni@comune.fe.it Per la concessione in comodato gratuito alla Lipu dell'area 'Giardino delle Capinere': Ing. Alessio Stabellini – Servizio Ambiente – Tel 0532 – 418804 Email: a.stabellini@comune.fe.it</p>	
	<p>L.R. 2005 n.5 e s.m.i. recante "Norme a tutela del benessere animale"</p>	<p>Tutto. In particolare, art.8 'Tutela della fauna. Centri di custodia e di recupero', comma 2: L'opera di potatura ed abbattimento alberi,</p>	<p>Nell'esercizio delle competenze regionali in materia di tutela della salute umana ed animale si</p>		



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.33/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		arbusti o siepi, se svolta nel periodo riproduttivo degli uccelli, deve essere effettuata con l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei o comunque la distruzione di nidi	disciplinano le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali. In particolare si disciplinano le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali di affezione, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.		
Tutela della fauna minore	L.R. Emilia Romagna 31 luglio 2006 n.15 e s.m.i. recante	Tutto	La regione assicura la conservazione della fauna	Il Comune deve valutare gli effetti di piani, progetti,	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.34/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

	<p>“Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia – Romagna”</p>		<p>minore, quale componente essenziale delle biocenosi e degli habitat naturali e seminaturali, stabilendone le forme di tutela e relative deroghe. E' previsto un sistema di monitoraggio integrato a livello regionale, provinciale e delle aree protette. Viene istituito l'Elenco regionale delle specie rare e/o minacciate. Vengono promosse ricerche e azioni di salvaguardia</p>	<p>opere in relazione a quanto previsto dalla normativa, riducendo al minimo gli impatti sulla fauna minore ed adottando misure particolari qualora gli interventi possano avere conseguenze su specie particolarmente protette. Nel caso di procedura di ripermetrazione di un sito Natura 2000 o istituzione di uno nuovo la Provincia, sentito eventualmente il Comune, presenta il progetto alla Regione. Sono coinvolti tutti i soggetti che realizzano opere, piani e progetti che hanno rapporti con siti di Rete Natura 2000 e reti ecologiche locali, salvo minime eccezioni. Contatti: Dr.ssa Carla Corazza - Servizio Museo di Storia Naturale Tel. 0532 206297 – c.corazza@comune.fe.it</p>	
<p>Tutela della fauna</p> <p>Animali domestici</p>	<p>Legge 14 agosto 1991 n.281 e s.m.i. recante “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”</p>	<p>Art.4 “I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresì, al</p>	<p>Il Comune deve provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e costruire rifugi per i cani nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale avvalendosi dei contributi</p>		



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.35/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>Legge regionale 7 aprile 2000 n.27 e s.m.i. recante "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina"</p>	<p>risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti. 2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2."</p> <p>Art. 2 'Competenze dei Comuni': i Comuni gestiscono l'anagrafe canina, e, singolarmente o in forma associata, provvedono a: a) istituire servizi per il controllo sulla popolazione canina, nonché per la cattura dei cani randagi e vaganti; b) realizzare o risanare le strutture pubbliche di ricovero per cani ed eventualmente per gatti, fatto salvo quanto disposto per questi ultimi all'art 29, e comunque garantire la presenza ed il funzionamento di tali strutture sulla base delle esigenze definite ai sensi del comma 3 dell'art. 16; c) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali; d) promuovere l'informazione sugli obiettivi ed i contenuti della presente legge nonché, in particolare, sui criteri che stanno</p>	<p>destinati a tale finalità. I servizi comunali e i servizi veterinari delle USL si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni dettate per il trattamento dei cani e di altri animali di affezione.</p> <p>Elenca le competenze del Comune</p>	<p>Il Comune di Ferrara ha: - adottato con delibera di C.C. n.11/66255/08 del 24/11/2008 il Regolamento comunale sulla tutela degli animali; - istituito l'ufficio Anagrafe canina; - affidato la gestione del gattile all'Associazione "A Coda Alta" Onlus Ferrara - Associazione per l'adozione di animali abbandonati. L'Associazione, nell'ambito della gestione del gattile, si occupa anche del censimento delle colonie feline che vivono in stato di libertà sul territorio comunale.</p> <p>Il Canile Municipale di Ferrara è funzionante dal 1989 ed accoglie tutti i cani randagi ritrovati sul territorio del Comune di Ferrara. E' gestito in convenzione dall'associazione A.V.E.D.E.V Associazione Antivivisezione e per i Diritti degli Esseri Viventi.</p>	
--	--	--	--	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.36/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

	<p>Delibera di Giunta Regionale ER n. 1302 del 16 settembre 2013 recante "Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline"</p>	<p>alla base dell'accalappiamento, sul recapito dei canili ove vengono condotti gli animali catturati e sulle modalità per effettuare il riscatto; e) assicurare, d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali, direttamente o tramite convenzioni con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, il censimento e la gestione delle colonie feline presenti sul proprio territorio.</p> <p>Art.18 'Competenze dei Comuni' Oltre alle competenze previste dalla L.R. 27/2000 i Comuni devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare i regolamenti delle strutture di ricovero per cani e gatti, sentito il parere dell'AUSL; - predisporre un regolamento che disciplina le attività di volontariato; - aggiornare l'anagrafe degli animali d'affezione con i dati forniti dalla struttura o informatizzare la struttura; i Sindaci sono responsabili dell'identificazione e della registrazione dei cani ospitati nelle strutture di ricovero pubbliche o convenzionate e dei gatti delle colonie feline sottoposte a sterilizzazione. - stabilire una programmazione periodica per campagne di adozione; - fornire un servizio di consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare questo rapporto (uffici diritti animali); - definire l'ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalla struttura (rinuncia di proprietà, catture, 	<p>Il Comune deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - approvare il regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti, sentito il parere dell'AUSL; - predisporre un regolamento che disciplina le attività di volontariato; - aggiornare l'anagrafe degli animali d'affezione con i dati forniti dalla struttura o informatizzare la struttura; i Sindaci sono responsabili dell'identificazione e della registrazione dei cani ospitati nelle strutture di ricovero pubbliche o convenzionate e dei gatti delle colonie feline sottoposte a sterilizzazione. - stabilire una programmazione periodica per campagne di adozione; - fornire un servizio di 	<p>Il Comune:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha approvato il Regolamento della struttura del Canile Municipale sentito il parere dell'AUSL - aggiorna l'anagrafe degli animali d'affezione con i dati forniti dalle strutture del Canile e Gattile iscrivendoli nella banca dati regionale ARAA - tramite la Associazione che gestiscono le strutture organizza campagne di adozione - insieme all'UO Attività Veterinarie dell'AUSL ha realizzato dei momenti informativi sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e ha promosso iniziative atte a migliorare questo rapporto - con proprio atto deliberativo definisce 	
--	---	---	---	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.37/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



		<p>ecc.) e i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati; - dotare la Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo. 	<p>consulenza e di supporto informativo sulle tematiche relative al rapporto uomo/animale e promuovere iniziative atte a migliorare questo rapporto (uffici diritti animali);</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire l'ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalla struttura (rinuncia di proprietà, catture, ecc.) e i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali; - formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati; - dotare la Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo. 	<p>l'ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalla struttura (rinuncia di proprietà, catture, ecc.) e i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali;</p> <ul style="list-style-type: none"> - tramite le associazioni gestori e con l'ausilio dei veterinari dell'AUSL realizza delle verifiche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sul benessere degli animali adottati - il Corpo di Polizia Municipale è dotato di lettori microchip <p>Contatti: dr.ssa Cristiana Nidelea – Servizio Salute e Politiche Socio-Assistenziali, tel. 0532-419624, c.nidelea@comune.fe.it</p>	
Tutela della fauna ittica	Legge Regionale 7 novembre 2012 n.11 e s.m.i. recante "norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacultura	Tutto. In particolare, art.27 'disposizioni transitorie e abrogazioni di leggi', 1 e 2 comma: "1. Sono abrogati: a) la legge regionale 10 luglio 1978 n.23 (Licenze per l'esercizio della pesca nelle acque interne); b) la legge	Si tutela la fauna ittica e l'ecosistema acquatico, disciplinando l'esercizio della pesca e dell'acquacultura nelle acque interne della regione	Il Comune si conforma alla normativa di riferimento nei limiti delle attività di sua competenza relative al rilascio delle licenze di caccia e pesca.	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.38/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

	<p>e delle attività connesse nelle acque interne"</p> <p>Regolamento regionale 16 agosto 1993 n.29 recante "Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna" (regolamento abrogato dall'art.27 LR n.11/2012. Ai sensi del 2comma del citato art.27 le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'art.26 della LR n.11/2012, in quanto compatibili.</p>	<p><i>regionale 22 febbraio 1993 n.11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna); c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna).</i></p> <p>2. Fino all'approvazione del regolamento regionale di cui all'articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all'articolo 8, comma 3, della legge regionale n.11 del 1993 e il regolamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge."</p>	<p>e delle attività connesse. La Regione svolge funzioni normative, di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacultura nelle acque interne e delle attività connesse, e di conservazione della fauna ittica e dell'ambiente. Le Province sono gli 'enti territorialmente competenti' cui sono conferite le funzioni in materia di pesca, acquacultura e attività connesse nelle acque interne fino all'attuazione dell'articolo 23 comma 18 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, e previa verifica dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente a cui saranno trasferite le funzioni di cui sopra.</p>	<p>Il Comune di Ferrara ha emesso il Regolamento per l'utilizzo dei bacini artificiali del Parco Urbano a scopo di Pesca Sportiva; il regolamento detta norme in materia di corretto utilizzo dei bacini artificiali siti nel Parco Urbano con particolare riferimento a pesca sportiva e manifestazioni sportive, accesso ai bacini, quantità massima di pescabile per persona, divieto di pesca in determinati periodi dell'anno, divieto di abbandono rifiuti, sanzioni applicabili.</p> <p>Contatti: dott. Fausto Molinari – U.O. Sport e tempo libero, tel. 0532 – 753737, email: f.molinari@comune.fe.it</p>	
Tutela Flora	Legge 29 gennaio 192 recante	Art.1, comma 1 e 2: "i comuni con	Mettere a dimora un albero	Fino al febbraio 2013 non è	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.39/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>“Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica”</p> <p>Legge regionale 24 gennaio 1977 n.2 e s.m.i. recante “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura – disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”</p>	<p>popolazione superiore a 15.000 abitanti provvedono, entro sei mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente e di ciascun minore adottato, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale. 2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative</p> <p>Tutta. In particolare, art.6: <i>“Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono assoggettati a particolare tutela esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio</i></p>	<p>per ogni nato e per ogni minore adottato entro 6 mesi dalla loro registrazione anagrafica. Entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2013 n° 10 provvedere a censire e classificare gli alberi piantati. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato il Sindaco rende noto il bilancio arboreo del Comune indicando il rapporto tra numero di alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso</p> <p>Si tutelano le espressioni tipiche della flora regionale, sia nei riguardi delle singole specie che delle consociazioni vegetali, e, in particolare, promuove azioni volte ad impedire la totale estinzione di specie rare o in via di</p>	<p>stata messa a dimora nessuna alberatura. Il 27/2/2013 è stata inoltrata al Sindaco e all'Assessore ai LL.PP. la comunicazione di P.G. 17700/13 nella quale si precisa che occorre reperire i fondi necessari (circa 30.000 euro/anno) dal budget dedicato al Contratto di Servizio, operando in modo partecipato una scelta degli interventi prioritari.</p> <p>Il Comune di Ferrara ha sottoscritto nel 2006 un protocollo di intesa con la Provincia di Ferrara per la tutela delle alberature monumentali e di pregio; le norme tecniche del PSC Art.25.5 comma 4 stabiliscono che gli alberi monumentali, nonché i filari e le siepi di interesse paesaggistico (individuati nella tavola 6.1.1) siano assoggettati a tutela ai fini del loro mantenimento e ripristino.</p>	
--	--	---	---	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.40/56

 14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI 
--

		<p><i>regionale....Il decreto Il decreto dovrà indicare:a) la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati con riferimento anche all'individuazione catastale dell'area ove insistono;b) le caratteristiche di tali esemplari e le modalità di segnalazione degli stessi in loco;c) i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela nonché i soggetti pubblici e privati cui la tutela viene affidata;</i></p> <p><i>d) il tipo e le modalità degli interventi necessari ad assicurare la buona conservazione dello stato vegetativo degli esemplari tutelati...."</i></p>	<p>depauperamento o di singoli esemplari di notevole interesse scientifico, ecologico e monumentale. La legge tutela inoltre i prodotti del sottobosco e ne disciplina la raccolta.</p> <p>Viene istituito il 'Fondo regionale per la conservazione della natura'.</p>	<p>La manutenzione delle siepi e delle alberature dovrà essere effettuata mediante attrezzature e metodiche idonee a preservarne la qualità visiva, la ricrescita, la funzione di preservazione della fauna che vi è ospitata, a tutela della biodiversità.</p> <p>Il Comune di Ferrara ha approvato il Regolamento del verde pubblico e privato, con Delibera CC n. 53872 del 22 luglio 2013, modificata con successivo atto n.77190 del 28 Ottobre 2013.</p> <p>Il Servizio pubblico di manutenzione del verde pubblico è affidato alla Soc. Ferrara Tua srl , tramite contratto di servizio (P.G. 48661/01 del 29/02/2002) in scadenza settembre 2017.</p> <p>La soc. Ferrara Tua srl ha sottoscritto un contratto con l'Associazione Temporanea Imprese (in copia presso l'Ufficio Verde) recante 'contratto per affidamento del servizio di manutenzione verde pubblico, trasporto e</p>	Settembre 2017
--	--	---	--	---	----------------



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.41/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



				<p>smaltimento aree verdi e immobili comunali dal 01/01/2014 AL 15/09/2017 Prot. 11395 del 23/12/2013</p> <p>Contatti: dr.ssa Giovanna Rio – Ufficio Verde Pubblico e Arredo Urbano, tel. 0532 -418871, email: g.rio@comune.fe.it</p> <p>Tutela delle aree boscate: Piano Strutturale Comunale (PSC), art. 25.4 "Tutela naturalistico-ambientale": 2. Aree boscate - rappresentano le aree caratterizzate dalla presenza di bosco, termofilo e/o igrofilo, nonché da impianti di riforestazione. Tali aree, unitamente alle aree boscate da realizzarsi ai sensi degli artt. 10.5 e 16.1, rivestono finalità prioritarie di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, di riproduzione della flora e della fauna, oltre che di ricerca scientifica, di riequilibrio climatico, di fruizione turistico-ricreativa</p>
--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.42/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



				<p>e produttiva. Direttive – per tali aree si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.10 del PTPR e successive modifiche e integrazioni e nell'art.10 del PTCP e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Il RUE, disciplina gli interventi nelle aree boscate, nell'art 107-sistemi del Paesaggio- delle NTA.</p> <p>Contatti Per la pianificazione: Arch. Andrea Ansaloni, Servizio Pianificazione Territoriale –Progettazione- AP Piani Urbanistici complessi- Tel 0532 419 331 - a.ansaloni@comune.fe.it</p>	
--	--	--	--	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.43/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

Tutela del paesaggio e delle bellezze naturali	L.R. 20/2000 e s.m.i. recante 'Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio'	<p>Art.28 'Piano strutturale Comunale', 1 comma: <i>"Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso."</i></p> <p>Art.29 "regolamento Urbanistico Edilizio", 1 comma: <i>"Il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) contienele norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano"</i></p> <p>Art.30 "Piano Operativo Comunale", 1 comma: <i>"Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale di cinque anni."</i></p> <p>1bis: "Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti".</p>	<p>Garantire la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali in fase di pianificazione territoriale ed urbanistica, mediante la redazione del PSC, POC e RUE.</p>	<p>Il PSC approvato il 16/04/2009 contiene specifici elaborati (cfr. tav.5.2 e tav. 6.1.1) per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.</p> <p>Il RUE, adottato il 9/07/2012, riprende, aggiorna e dettaglia i contenuti del PSC, nella parte III (capi III e IV) e nelle schede dei contesti identitari (all. V) delle NTA e nella Tav.5 Beni culturali e Ambientali.</p> <p>Il 1° POC e le sue relative varianti, approvato con delibera del CC P.G. 20451/14, entrato in vigore il 18 giugno 2014.</p> <p>Contatti: Dott. Cristiano Rinaldo – Servizio Ufficio di Piano Tel. 0532 – 419442 c.rinaldo@comune.fe.it</p>	I POC hanno scadenza quinquennale
Formazione e gestione Rete Natura 2000	Direttiva Habitat 92/43/CEE del 21 maggio 1992	Tutto	Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.		



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.44/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



<p>Linee guida per la gestione dei Siti</p>	<p>Direttiva Uccelli 2009/147/CE del 30 novembre 2009</p> <p>Legge 6 dicembre 1991 n.394 e s.m.i. recante "Legge quadro sulle aree protette"</p> <p>Legge 11 febbraio 1992 n.157 e s.m.i. recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"</p>	<p>Tutto</p> <p>Tutto</p> <p>Tutto. In particolare, art.4, comma 5°: "E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto."</p>	<p>Direttiva concernente la conservazione degli uccelli selvatici.</p> <p>Legge quadro che detta i principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Tali aree sono sottoposte ad uno speciale regime di tutela e di gestione. Vengono classificate le aree naturali protette. Vengono istituite le aree naturali protette nazionali e fissate le norme quadro per la disciplina di quelle regionali.</p> <p>Obbligo di informare l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o il Comune territorialmente competente dell'avvenuto abbattimento, cattura o rinvenimento di uccelli inanellati</p>		
---	---	--	---	--	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.45/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



Norme relative alle misure di Conservazione	Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"	Tutto	Il Decreto fornisce le linee guida per la gestione dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale e permette l'integrazione della rete Natura 2000 negli strumenti idonei a definire l'assetto del territorio. Necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio.		
	Decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)	Tutto	Il Decreto fissa i criteri minimi uniformi sulla cui base le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione o all'occorrenza i piani di gestione per tali aree. I criteri minimi consentono di: - garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale; - assicurare il mantenimento ovvero il ripristino degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario;		



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.46/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



<p>Formazione e gestione Rete Natura 2000</p>	<p>Legge regionale 23 dicembre 2011 n. 24 e s.m.i. recante "Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano"</p> <p>Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 6 e s.m.i. recante "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"</p>	<p>In particolare, Titolo I recante 'Disposizioni relative all'organizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000', artt.1-20</p> <p>Tutto</p>	<p>stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione di specie per cui i siti sono stati istituiti.</p> <p>La Regione ER organizza il sistema regionale delle Aree Protette e dei Siti della Rete natura 2000, disciplinandone le modalità di gestione.</p> <p>La regione detta i principi e norme per la formazione e la gestione del sistema regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Tra le varie definizioni rileva quella di 'rete ecologica regionale'. Le Province provvedono all'individuazione delle aree di collegamento ecologico nell'ambito delle previsioni della pianificazione paesistica secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti</p>	<p>Tutti i territori protetti della provincia di Ferrara ricadono nell' "Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po"; Modifica le competenze in materia di Valutazioni di Incidenza. Non è ancora chiarissimo quali competenze siano state effettivamente già trasferite al nuovo Ente.</p> <p>PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ferrara (vale per la sezione "Formazione e gestione Rete Natura 2000") Art.27-bis: 2. il PTCP riporta nelle tavole del gruppo 5.1 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del Piano [...]. 3. Nelle aree interessate dai Siti Rete Natura 2000 (ZPS e SIC/ZSC) si attuano politiche di gestione</p>	
---	---	--	---	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.47/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"</p>	<p>TITOLO I "Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n.357 del 1997" artt.1 – 8.</p>	<p>dalle direttive regionali. Le modalità di salvaguardia delle aree di collegamento ecologico sono disciplinate dagli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica delle Province e dei Comuni, nonché dai piani faunistici provinciali.</p> <p>Si disciplinano le procedure per l'adozione delle misure previste dalla Direttiva Habitat</p> <p>Con direttiva della Giunta Regionale vengono definiti il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.357 del 1997, nonché forniti gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti</p>	<p>territoriale sostenibile atte a garantire uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie in essi presenti e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali e con le attività di normale gestione del territorio per la sicurezza delle popolazioni.</p> <p>Adozione della Rete Ecologica Provinciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Delibera di Consiglio della Provincia di Ferrara n°50 del 7/05/2008: provvede all'adozione della variante specifica al PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) per la definizione della rete ecologica provinciale, costituita da: - <i>Quadro Conoscitivo</i> (Q.C.), allegato "A"; - <i>Relazione di Piano</i>, allegato "B"; - <i>VALSAT</i>, allegato "C"; - <i>Elaborati cartografici</i> (n. 30 tavole da 4.1 a 10.1.1), allegato "D" - <i>Norme di Tutela Paesistica</i>, allegato "E" . - Delibera di Consiglio della 	
--	--	--	--	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.48/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>Delibera di Giunta Regionale del 7 ottobre 2013 n.1419 recante 'misure generali di conservazione dei Siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento DM n.187/07 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali (ZSC) e a zone di protezione speciale</p>	<p>Tutto Allegato 1 'Sintesi delle principali fasi di costruzione della rete Natura 2000 in Emilia-Romagna e quadro normativo di riferimento' Allegato 2 'Misure generali di conservazione delle ZPS e dei SIC dell'Emilia - Romagna' Allegato 3 'materie ed attività da regolamentare da parte della Regione Emilia - Romagna' Allegato 4 'Azioni da promuovere e/o incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento di un soddisfacente stato di</p>	<p>fissano il termine del procedimento. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000 ricadenti nel proprio territorio le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione. Per i siti della rete "Natura 2000" ricadenti all'interno delle aree protette la competenza è dell'Ente gestore. all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali è ricompresa e sostituita da tale procedura.</p> <p>La delibera recepisce il DM 17 ottobre 2007 attraverso l'approvazione di misure di conservazione nelle aree SIC e ZPS. Sostituisce integralmente la DGR 1244/08, tranne per quanto riguarda la modalità di tabellazione dei siti di cui all'Allegato 6 che resta in vigore.</p>	<p>Provincia di Ferrara n°116 del 5/11/2008 - Accoglimento dell'osservazione presentata dal Comune di Ferrara: 1.5 pur ritenendo corretta la scelta fatta, di inserire i concetti di Rete Ecologica all'interno delle Norme di Tutela Paesistica dei singoli elementi di paesaggio, raccordandoli inoltre con le caratteristiche delle Unità di Paesaggio in modo da rendere la Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP) non uno strumento settoriale ma un elemento trasversale nella corretta gestione del territorio, si accoglie la riserva nello spirito di maggiore chiarezza normativa e di più semplice traduzione all'interno degli strumenti settoriali e comunali di regolazione delle trasformazioni del territorio. A tal fine si introducono nelle Norme per la Tutela Paesistica (elaborato 6 del PTCP) i nuovi articoli 27-bis "Rete Natura 2000", 27-ter "Le Reti Ecologiche: obiettivi generali e priorità di intervento", 27-quater</p>	
--	---	---	--	---	--



**COMUNE
DI FERRARA**
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.49/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 28 luglio 2008 n.1224 recante ' recepimento DM n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)'. Misure di conservazione gestione ZPS, ai sensi Dirett. 74/409/97 e ss.mm e DM del 17/10/07"</p> <p>Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 20 Aprile 2009 n.512 recante '<i>Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia-Romagna</i>'</p> <p>Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 28 marzo 2011 n.374 recante "<i>Aggiornamento dell'elenco e delle perimetrazioni delle aree SIC e ZPS della Regione Emilia - Romagna - Recepimento della decisione</i></p>	<p>conservazione delle ZPS e dei SIC della Regione Emilia – Romagna'; Allegato 5 'Enti gestori dei siti Rete natura 2000 dell'Emilia Romagna'</p> <p>Solo: Allegato 6 'Elementi di uniformità della segnaletica relativa alle zone di protezione speciale esterne ai parchi ed alle riserve naturali'</p> <p>Tutto</p> <p>Tutto</p>	<p>Elenca la segnaletica che gli Enti gestori delle ZPS e SIC da utilizzare per i siti di RETE NATURA 2000</p> <p>La Regione Emilia-Romagna istituisce 2 nuovi siti e propone modifiche dei perimetri SIC e ZPS vigenti.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna recepisce la Decisione della Commissione Europea 2011/64/UE nella quale sono state accolte alcune proposte di modifica dei perimetri dei siti (si veda la</p>	<p>"La Rete Ecologica Provinciale di primo livello (REP)", 27-quinquies "La rete ecologica di livello locale" e 27-sexies "Le reti ecologiche. Rapporti con gli strumenti di pianificazione e programmazione settoriali".</p> <p>Contatti: Arch. Andrea Ansaloni, Servizio Pianificazione Territoriale –Progettazione- AP Piani Urbanistici complessi- Tel 0532 419 331 - a.ansaloni@comune.fe.it Dott. Cristiano Rinaldo – Servizio Ufficio di Piano Tel. 0532 – 419442 c.rinaldo@comune.fe.it</p> <p>Nel caso di procedura di ripermetrazione di un sito Natura 2000 o istituzione di uno nuovo la Provincia, sentito eventualmente il Comune, presenta il progetto alla Regione Sono coinvolti tutti i soggetti che realizzano opere, piani e progetti che hanno rapporti con siti di Rete Natura 2000 e reti ecologiche locali, salvo</p>	
--	--	---	---	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.50/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>Commissione Europea del 10 gennaio 2011"</p> <p>Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 2 luglio 2012 n.893 recante "Revisione dei perimetri dei siti Rete natura 2000 ed individuazione di nuovi siti. Aggiornamento della banca dati di Rete natura 2000"</p> <p>Deliberazione Assemblea Legislativa 22 luglio del 2009 n.243 recante "Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete natura 2000"</p>	<p>Tutto</p> <p>Tutto</p>	<p>precedente Deliberazione di Giunta n. 512 del 2009) mentre altre vengono respinte.</p> <p>La Regione Emilia-Romagna istituisce 5 nuovi siti e propone modifiche dei perimetri vigenti. I SIC diventano 139, le ZPS 87. Tale revisione è motivata da attente analisi territoriali mirate a definire meglio ambiti d'interesse conservazionistico e contesti periferici di scarso valore naturalistico e rimanda a decisione della Commissione Europea alcune riduzioni proposte.</p> <p>La deliberazione approva il Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000. Il Programma rappresenta lo strumento strategico che determina la politica regionale in materia di conservazione della natura ed Aree protette</p>	<p>minime eccezioni (Il parere di cui alle Competenze Esterne viene rilasciato da: Stefano Mazzotti, Fausto Pesarini e Carla Corazza).</p> <p>Contatti: Dr.ssa Carla Corazza - Servizio Museo di Storia Naturale Tel. 0532 206297 - c.corazza@comune.fe.it</p>	
<p>Aree di equilibrio</p>	<p>Legge regionale 17 febbraio 2005 n.6 e s.m.i. recante</p>	<p>Tutto. In particolare:</p>	<p>Vengono dettati i principi e norme per la formazione e</p>	<p>La provincia territorialmente interessata provvede ad</p>	



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.52/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



	<p>Del. Ass. Leg. 243/2009, recante 'Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti di rete natura 2000'</p>	<p>Tutto</p>	<p>Si approva il Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti di Rete natura 2000, all'interno del quale sono considerati ammissibili le proposte di istituzione di due aree di equilibrio ecologico nel territorio del Comune di Ferrara: 1) Area di equilibrio ecologico 'Bosco porporana'; 2) Area di equilibrio ecologico 'Schiaccianoci'</p>	<p>Il 1° maggio 2011 è stato istituito il Centro Visite Bosco di Porporana a cura del gruppo di lavoro appositamente istituito con delibera G.C. n. 20610 del 19/04/2011, tale centro è stato chiuso a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, il centro visita è stato riaperto, a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione, nel maggio 2016e. Il Centro svolge attività di divulgazione ed educazione ambientale sul Bosco, gestisce l'aula didattica sita presso l'ex scuola di Porporana, cura la realizzazione di tutte le attività volte alla formazione/informazione sull'A.R.E. Il Servizio Ambiente promuove attività informative e didattiche e sta predisporre inoltre progetti di miglioramento di valorizzazione di tali aree. L'ARE Porporana ricade nel sito IT 4060016 per cui le misure e il piano di gestione dovranno essere tenuti in considerazione.</p>	
--	---	--------------	--	---	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.53/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	---	---

					<p>Contatti: ing. Alessio Stabellini Servizio Ambiente Tel 0532 418804 – a.stabellini@comune.fe.it Ing. Francesca Borea – Servizio Ambiente – Tel. 0532/418855 – f.borea@comune.fe.it</p> <p>Dr.ssa Carla Corazza - Servizio Museo di Storia Naturale Tel. 0532 206297 – c.corazza@comune.fe.it</p>
Valutazione di incidenza	DPR 8 settembre 1997 n. 357 recante 'regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche'	Tutto. In particolare, art.5 'Valutazione d'incidenza'	Il regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva Habitat ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, della specie della flora e della fauna. Sancisce l'obbligo di effettuare la valutazione di incidenza per gli atti di pianificazione territoriale aventi incidenza sui proposti sic, su sic e su zone di protezione speciale. Le Regioni effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti all'attuazione degli	Il Comune effettua gli studi di incidenza sui propri piani, progetti, interventi. Il Museo di Storia Naturale ed il Servizio di Pianificazione Territoriale può essere chiamato a svolgere studi conoscitivi utili ai fini della valutazione di incidenza. Sono coinvolti tutti i soggetti che realizzano opere, piani e progetti che hanno rapporti con siti di Rete Natura 2000 e reti ecologiche locali, salvo minime eccezioni.	

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.54/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

Valutazione di incidenza	Legge Regionale 14 aprile 2004 n.7 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"	Tutto. In particolare Capo III 'Valutazione di incidenza' art.5 'valutazione d'incidenza dei piani', art.6 'valutazione d'incidenza su progetti ed interventi' e art.7 'valutazione d'incidenza in aree protette'	<p>obbiettivi delle direttiva Habitat, proponendo al Ministero dell'Ambiente un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva (eventuale declassamento del sito).</p> <p>La valutazione di incidenza prevista dall'articolo 5, comma 2 del DPR 357/97 è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano. La valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) di cui all'articolo 5, 1 comma LR 20/2000 e s.m.i., qualora prevista. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento</p>	<p>A partire dal 30 settembre 2007 tutti gli interventi ed i progetti approvati/autorizzati dal Comune (compresi i propri piani, progetti ed interventi) che possono avere incidenza sui siti Natura 2000 devono contenere nell'atto di approvazione/autorizzazione l'esplicita valutazione di incidenza, effettuata a cura del Comune stesso. Tutti i procedimenti di pre-valutazione e valutazione di incidenza di competenza comunale sono inseriti in apposito archivio informatizzato (scaricabile dal sito della Regione Emilia-Romagna Natura 2000) e periodicamente (ogni anno) trasmessi alla Regione.</p> <p>Contatti: per la pianificazione: Arch. Andrea Ansaloni, Servizio Pianificazione Territoriale -Progettazione- AP Piani Urbanistici complessi- Tel 0532 419 331 - a.ansaloni@comune.fe.it Per il Museo di Storia Naturale:</p>
--------------------------	---	---	--	--

 COMUNE DI FERRARA Città Patrimonio dell'Umanità	Sistema di Gestione Ambientale	N.P. n°:
	Registro Legislativo S.G.A.	PS Registro Legislativo Rev. Maggio 2017
		Pg.55/56

	14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI	
---	--	---

Valutazione di incidenza	<p>Delibera di Giunta Regionale 30 luglio 2007 n.1191, recante 'Approvazione della Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n°7/2004'</p>	<p>Tutto. Allegato A: 'Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000'; Allegato B: 'Linee guida per la presentazione dello studio d'incidenza per lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi'; Allegato C 'Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore'; Allegato D: 'Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate';</p>	<p>nel rispetto delle direttive regionali. La valutazione di incidenza su progetti e interventi è effettuata dal soggetto competente all'approvazione del progetto o dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali è ricompresa e sostituita da tale procedura.</p> <p>Con l'approvazione della Delibera diventa obbligatorio l'effettuazione della valutazione d'incidenza dei piani, progetti ed interventi da parte delle Autorità competenti. Vengono forniti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000; - le Linee guida per la presentazione della Valutazione d'incidenza dei piani, progetti ed interventi; - gli indirizzi procedurali per l'individuazione dei 	<p>Dr.ssa Carla Corazza - Servizio Museo di Storia Naturale Tel. 0532 206297 - c.corazza@comune.fe.it</p>	
--------------------------	--	---	---	--	--



COMUNE
DI FERRARA
Città Patrimonio
dell'Umanità

Sistema di Gestione Ambientale

N.P. n°:

Registro Legislativo S.G.A.

PS Registro Legislativo
Rev. Maggio 2017

Pg.56/56



14. VERDE E TUTELA BENI PAESISTICI E AMBIENTALI



Corsi d'acqua: manutenzione	Delibera di Giunta Regionale 18 maggio 2009 n.667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"	Tutto.	<p>nuovi SIC, ZPS, l'aggiornamento della banca dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate. <p>Il disciplinare riguarda la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.</p>		
--------------------------------	--	--------	--	--	--